

Federagroalimentare

Via de' Gigli d'Oro, 21 - 00186 Roma

SETTORE FORESTAZIONE

Roma, 17 luglio 2002

Agevolazioni alla manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico

Il Ministero dell'Economia e del Tesoro ha provveduto ad emanare, attraverso il Decreto 15/4/2002 n. 124 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/6/2002), le norme di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 6, della Legge Finanziaria 2002 in materia di agevolazioni per la manutenzione ambientale dei boschi, che inviamo in allegato.

Ricordiamo che detta norma prevede che ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 della Legge 27/12/1997 n. 449.

In pratica si tratta della possibilità, per i proprietari di boschi, di detrarre il 36% delle spese sostenute per tali attività come credito IRPEF in sede di denuncia dei redditi.

Il provvedimento ha validità, salvo eventuali proroghe, per l'anno 2002 e prevede, ai fini della sua attuazione, una serie di adempimenti importanti il cui mancato rispetto può comportare il decadimento delle agevolazioni previste.

Questi, in sintesi, le osservanze da rispettare ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui sopra:

- Comunicazione, all'Ufficio delle entrate, attraverso apposito modello, della data di inizio dei lavori di manutenzione dei boschi nonché dei dati catastali identificativi dell'area, allegando:
 - copia della concessione o autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti;
 - dichiarazione attestante che gli interventi sono finalizzati alla difesa ambientale;
 - copia delle ricevute di pagamento dell'I.C.I. 2001 se dovuta;
 - se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.
 - Comunicazione della data di inizio dei lavori alla A.S.L. locale territorialmente competente.

- Conservazione ed eventualmente esibizione, delle fatture o delle ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute nell'anno 2002 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi e delle ricevute del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
- Trasmissione, nel caso di lavori il cui importo complessivo supera i 51.645,69 Euro, di dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto
- iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.

Per ogni altro dettaglio si rimanda al testo del decreto allegato.

Se si considera che più del 60% dei boschi italiani appartiene a soggetti privati e che buona parte di essi risultano abbandonati a se stessi, con tutte le conseguenze negative che questo comporta in fatto di salvaguardia ambientale, l'emanazione di un provvedimento che stimoli alla loro salvaguardia non può che essere valutato positivamente.

Tanto più che di tale disposizione possono beneficiare, indirettamente, anche le cooperative forestali in qualità di soggetti potenzialmente incaricati all'effettuazione dei lavori.

Ulteriore risultato da raggiungere sarebbe ottenere che le detrazioni di imposta fossero applicabili oltre che ai privati anche ai soggetti societari (quali le società e le cooperative) mediante detrazione dall'IRPEG. Ciò renderebbe più appetibile la normativa potendosi attuare anche in quelle realtà in cui tali strutture sono direttamente gestori del patrimonio boschivo.

Perplessità, inoltre, suscita il periodo di applicazione della norma, limitato al solo 2002, e neanche nella sua interezza se si considera la tardiva emanazione del decreto attuativo, il che rischia di inficiare gli effetti sperati.

Siamo impegnati quindi ad elaborare una proposta, ad esempio da inserire nella prossima finanziaria, che ampli a tutti i soggetti di patrimonio boschivo la detrazione di imposta e che abbia un arco temporale che, tenendo conto della stagionalità della attività forestale, abbia durata almeno triennale.